



Riunione del 15 Maggio 2013

**COMMISSIONE GIUDICANTE NAZIONALE
COMUNICATO UFFICIALE N 68**

Sono presenti: - Avv. Thomas Martone - Presidente
- Avv. Antonio Amato - Vice Presidente
- Avv. Massimo Argirò. - Componente-Estensores

**61.12.13PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DI:
- STURARO Giordana – Arbitro**

Con relazione ex art. 72 R.G. la Procura Federale richiedeva a questa Commissione Giudicante Nazionale di procedere all'instaurazione del giudizio, ai sensi dell'art. 73 II comma R.G. in relazione ai seguenti capi di incolpazione regolarmente contestati:

- STURARO Giordana, per la violazione degli artt. 13, 16, comma 3 dello Statuto Federale, dell'art. 19 RAT per il grave comportamento tenuto a seguito del comunicato del Comitato di Bolzano datato 28/1/2013 e della riunione organizzata su iniziativa della tesserata Sturaro l'8/2/2013 presso la Casa dello Sport di Bolzano, non autorizzata, durante la quale venivano invitati gli arbitri ad attuare una forma di protesta, individuata nel manifestare l'indisponibilità collettiva a non arbitrare dall'11 al 28 febbraio 2013, tranne le gare degli studenteschi perchè remunerate.

Inoltre, la Sturaro, chiamata ad arbitrare l'incontro di serie D/F, n. 418 NEK Caldaro NSC Bolzano, effettuava il riconoscimento e dirigeva l'incontro in abiti civili di colore nero, dichiarando alle atlete di essere vestita "a lutto". Tali comportamenti violano gravemente l'immagine ed i principi di lealtà e probità sportiva della Federazione, considerato che i tesserati hanno il dovere di osservare lo Statuto ed i regolamenti della Fipav"

La CGN deliberava di procedere all'instaurazione del procedimento disciplinare e disponeva la convocazione dell'incolpato all'udienza del 15 Maggio 2013 ove l'incolpata compariva personalmente assistita dall'avv. Thomas Tiefenbrunner giusta nomina in atti.



La Commissione Giudicante Nazionale

- Letti gli atti ed esaminati i documenti;
- Udita la relazione della Procura Federale che insiste nelle richieste formulate nella relazione ex art. 72 lett. c) R.G. di sospensione della Sturaro da ogni attività federale per mesi dieci;
- Preso atto delle argomentazioni svolte dall'incolpata che nega gli addebiti allo stesso ascrivendo chiedendo di disporre il non luogo a sanzione;

OSSERVA

La fattispecie all'esame trae origine dall'esposto datato 15 Febbraio 2013 con il quale il Presidente del Comitato Regionale Fipav Bolzano denunciava alla Procura Federale i comportamenti oggetto di incolpazione tenuti dall'arbitro regionale (nonchè docente per il CR e giudice di linea dei ruoli nazionali) sig.ra Giordana Sturaro.

Al fine di accertare la sussistenza, in capo a quest'ultima, di profili di responsabilità disciplinare, appare opportuno esaminare singolarmente le condotte contestate: a) l'aver organizzato una riunione non autorizzata di arbitri per invitare gli stessi ad attuare una protesta contro il Comitato attraverso la manifestazione della propria indisponibilità a dirigere alcune gare; b) l'aver arbitrato una gara in abiti civili quale segno di contestazione avverso i vertici del summenzionato CR di Bolzano.

Ebbene, per quanto riguarda il capo sub a), dalla documentazione versata in atti, non emerge la contestata infrazione disciplinare in capo alla Sturaro.

Ed invero, non vi è riscontro probatorio idoneo a sostenere che la riunione tenutasi in data 8/2/2013 presso la Casa dello Sport di Bolzano (circostanza pacifica) tra gli arbitri sia stata organizzata dall'odierna incolpata nè tantomeno che in tale consesso - che, peraltro, non necessitava di alcuna preventiva autorizzazione - la Sturaro abbia tenuto un contegno volto a "sobillare" gli animi dei presenti ed attuare delle forme di protesta avverso l'Organismo regionale.

In merito, non possono considerarsi irrilevanti, quanto meno sotto il profilo di circostanze presuntive gravi, precise e concordanti, le dichiarazioni di un gran numero di arbitri presenti alla riunione che hanno rappresentato, in maniera unanime, una dinamica dei fatti antitetica o quantomeno non sussumibile a quella contestata dalla Procura Federale a seguito di esposto del Presidente del Comitato (peraltro non presente personalmente alla riunione).

La missiva inviata a mezzo e-mail il giorno successivo alla riunione *de qua* da parte della Sturaro agli altri colleghi Ufficiali di Gara, atteso il tenore letterale della stessa, non può qualificarsi come "invito" ad arbitrare soltanto alcune partite disertandone altre, ma, piuttosto, come comunicazione riassuntiva dell'esito dell'incontro svolto la sera precedente ("*come concordato ieri sera [...] come deciso ieri sera [...]*") contenente il calendario di partite dal 20/2 al 14/3/2013.

Per tali motivi, l'istanza sanzionatoria avanzata dalla Procura per il capo a) non può trovare accoglimento.



Per quanto concerne, invece, il capo di incolpazione sub b) le circostanze fattuali non solo non sono state contestate dalla incolpata, ma sono state candidamente ammesse anche in sede di riunione dinanzi questa Commissione.

Le giustificazioni rappresentate dalla difesa della Sturaro al fine di legittimare il comportamento tenuto dalla stessa (arbitrare una gara in abiti civili dichiarando di essere vestita "a lutto" in segno di protesta contro le decisioni del Comitato di appartenenza) non possono ritenersi fondate.

Ed invero, l'eventuale dissenso avverso alcune determinazioni dell'Organismo federale di riferimento deve essere manifestato in modo civile e seguendo le ordinarie procedure interne alla Federazione sportiva cui si è scelto di aderire e non può mai concretizzarsi in forme plateali contrarie ai doveri di lealtà e di correttezza che, anche soltanto per le forme di estrinsecazione, cagionano un grave danno di immagine all'intera FIPAV (testimoniato finanche dalla dichiarazione di "solidarietà" manifestata dagli allenatori dei sodalizi dell'incontro diretto dall'incolpata).

Il contegno così posto in essere dalla Sturaro assume un rilievo disciplinare, se del caso, maggiore proprio per la qualifica ricoperta dalla stessa all'interno della Federazione in quanto in qualità di arbitro regionale "esperto", giudice di linea nazionale e, soprattutto, di docente la stessa avrebbe dovuto (e dovrebbe), sempre ed in ogni caso, mantenere un comportamento in linea con i principi etici e giuridici di lealtà e probità, affinché lo stesso si ponga quale esempio positivo per le nuove generazioni e per i discenti.

La divisa arbitrale, che la Sturaro ha scientemente voluto dismettere prima di dirigere l'incontro, è il "segno distintivo" per eccellenza che identifica i direttori di gara e li pone, già solo visivamente, come rappresentanti ufficiali, terzi ed imparziali della Federazione e non può essere strumentalizzata come segno di protesta che, come detto, deve essere manifestata in conformità all'ordinamento sportivo di appartenenza.

Per tali motivi, avendo la Sturaro posto in essere solo una delle condotte contestate nel capo di incolpazione, ed in considerazione della mancata designazione dell'arbitro nei mesi successivi all'atto di deferimento, appare congruo infliggere a carico della stessa una sanzione disciplinare meno afflittiva rispetto a quella richiesta dall'Ufficio della Procura Federale.

P.Q.M.

La Commissione Giudicante Nazionale delibera di infliggere a carico dell'arbitro Giordana Sturaro la sanzione di mesi tre di sospensione da ogni attività federale a far data dalla affissione all'albo del presente comunicato.

IL PRESIDENTE
Avv. Thomas Martone

Roma, 22 Maggio 2013